



La Guardia di Finanza



**IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Comandante Generale della Guardia di Finanza

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e di diritti delle persone con disabilità;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente "Misure di razionalizzazione della funzione pubblica" e, in particolare, l'articolo 1, commi 56-65 e commi 123-131, concernenti il rapporto a tempo parziale e l'affidamento di incarichi;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'articolo 39 in tema di "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e, in particolare, l'articolo 2 concernente il controllo di regolarità amministrativa e contabile interno alle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante l'"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 60 concernente l'attività dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato e può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti, nonché l'articolo 53, inerente la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, concernente aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

VISTA la circolare n. 340000/3121 del 27 maggio 2011 (ed. 2015) del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Ordinamento recante "Funzioni dei Reparti Speciali";

VISTA la circolare n. 181980/3102 del 18 giugno 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ordinamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 novembre 2015, come modificato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 novembre 2017, di organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica e, in particolare, l'articolo 12 concernente l'articolazione e i compiti dell'Ispettorato per la funzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare per



La Guardia di Finanza



**IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

falsa attestazione della presenza in servizio, nonché il decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118, con relative disposizioni integrative e correttive;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, l'articolo 13, recante modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che ogni amministrazione comunichi all'Ispettorato per la funzione pubblica gli atti di avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari per infrazioni o illeciti commessi dai dipendenti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con cui la senatrice avvocato Giulia Bongiorno è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2018, con cui al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, senatrice avvocato Giulia Bongiorno;

CONSIDERATO che, per l'effettuazione delle verifiche ispettive relative alle norme richiamate, il Corpo della Guardia di Finanza si avvale, nell'ambito del Comando Unità Speciali, del Nucleo Speciale Anticorruzione;

TENUTO CONTO e in linea di continuità con i protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente il 23 febbraio 1999 e il 2 agosto 2005, ai fini di una collaborazione tra l'Ispettorato per la funzione pubblica e la Guardia di Finanza;

CONSIDERATO l'eccellente livello di collaborazione conseguito tra il predetto Ispettorato e la Guardia di Finanza, come peraltro attestato dall'alto numero di riscontri ottenuto da quest'ultima a seguito delle indagini effettuate;

RITENUTO che le attività svolte d'intesa debbano essere adeguate alle nuove disposizioni normative, nonché ai compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza di cui al citato decreto legislativo n. 68 del 2001;

SOTTOSCRIVONO, DI COMUNE INTESA, IL SEGUENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per Ispettorato si intende l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato "Ispettorato".
2. Per Nucleo Speciale si intende il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, incardinato presso il Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza, di seguito denominato "Nucleo Speciale".



La Guardia di Finanza



**IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Articolo 2

(Oggetto)

1. L'Ispettorato e il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione ai compiti a ciascuno attribuiti, mantengono rapporti di reciproca collaborazione istituzionale in tutte le attività di competenza dell'Ispettorato stesso.
2. In particolare, l'attività della Guardia di Finanza è richiesta in materia di:
 - a. rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b. controlli sulle attestazioni della presenza in servizio dei dipendenti e sull'attestazione delle condizioni che legittimano il beneficio di permessi per l'assistenza di familiari anche con disabilità;
 - c. osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi e sui controlli di regolarità amministrativa, volta in particolare a garantire l'efficacia dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate dalla Guardia di Finanza anche congiuntamente a personale dell'Ispettorato.

Articolo 3

(Programmazione e verifica)

1. L'Ispettorato e il Nucleo Speciale svolgono d'intesa le attività di cui all'articolo 2 tenuto conto dei programmi previamente concordati e correlati alle risorse disponibili.

Articolo 4

(Competenze)

1. Per le attività di cui all'articolo 2, l'Ispettorato provvede all'attivazione diretta del Nucleo Speciale, quale reparto della Guardia di Finanza preposto ad assicurare tutti gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in favore dell'Ispettorato medesimo.
2. Per lo svolgimento delle predette attività, il Nucleo Speciale può avvalersi, all'occorrenza, dei reparti del Corpo della Guardia di Finanza dislocati sul territorio nazionale, i quali riferiscono per il tramite del Nucleo Speciale.

Articolo 5

(Funzioni di collegamento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, le funzioni di collegamento tra il Corpo della Guardia di Finanza e l'Ispettorato sono assicurate da un'aliquota di personale, messa a disposizione dal Nucleo Speciale, avente il precipuo compito di assicurare il coordinamento e la gestione del flusso delle informazioni e delle comunicazioni di comune interesse.



La Guardia di Finanza



**IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

2. L'aliquota di personale di cui al comma 1, nel numero massimo di dieci unità (tra ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari), dipende funzionalmente dal Direttore dell'Ispettorato e gerarchicamente dal Nucleo Speciale e si avvale dei locali e delle dotazioni strumentali messi a disposizione dall'Ispettorato medesimo. Il personale può collaborare anche alle verifiche esterne eseguite direttamente dall'Ispettorato.

Articolo 6

(Segnalazioni)

1. Il Nucleo Speciale segnala all'Ispettorato ogni notizia relativa a presunte violazioni nelle materie di competenza dello stesso, acquisita dal Nucleo Speciale autonomamente o per il tramite degli altri reparti della Guardia di Finanza, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7

(Accesso ai dati)

1. Per le attività di cui all'articolo 2, l'Ispettorato consente all'aliquota di personale della Guardia di Finanza con funzioni di collegamento di cui all'articolo 5 l'accesso ai dati in proprio possesso, fermi restando il rispetto, da parte di tale personale, degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 8

(Esiti delle attività)

1. Il Nucleo Speciale riferisce all'Ispettorato gli esiti delle attività richieste, fermi restando gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Articolo 9

(Profili didattici e formativi)

1. L'Ispettorato e il Nucleo Speciale possono organizzare incontri e corsi di formazione o aggiornamento in favore del personale interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 10

(Disposizioni amministrative)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a tali fini e previa autorizzazione del Direttore dell'Ispettorato, il trattamento di missione è riconosciuto in relazione all'attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo, a valere sulle risorse del pertinente



La Guardia di Finanza



**IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

capitolo del Centro di Responsabilità (CdR6) “Funzione pubblica”.

Articolo 11

(Responsabili del Protocollo)

1. Responsabili del puntuale adempimento delle disposizioni di cui al presente Protocollo sono: per l'Ispettorato, il Direttore dell'Ispettorato; per il Nucleo Speciale, il Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione.

Articolo 12

(Modifiche e durata del Protocollo)

1. Il presente Protocollo, che sostituisce i precedenti, può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti.
2. Il presente Protocollo ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo formale disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Roma, 27/11/2018

F.to Il Comandante Generale
della Guardia di Finanza

Gen. C.A. Giorgio Toschi

F.to Il Ministro per la
Pubblica Amministrazione

On. Giulia Bongiorno